



Servizi per l'ambiente

CIRCOLARE n° 31/2018

Ambiente
Data: 01/08/2018

Sottocategoria 4-bis per trasporto di metalli ferrosi e non

EVENTO

Con una deliberazione del 24 aprile 2018, il comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali ha individuato una nuova categoria, la 4-bis semplificata rispetto alla categoria 4 ordinaria. Tale categoria è stata creata per una tipologia d'impresе ben definita, ovvero le ditte che raccolgono e trasportano rifiuti non pericolosi rappresentati da metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi dell'articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n. 124.

Per poter accedere all'iscrizione le imprese devono però rispettare i tutti seguenti requisiti, per i quali non è prevista alcuna deroga:

- Essere iscritte al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo per l'attività di commercio all'ingrosso di rottami metallici (codice ATECO 46.77.10); è escluso quindi il commercio ambulante.
- Essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 2 lettere a, b, c, d, e, f, g, e i del DM120/2014, ovvero il Decreto che costituisce il Regolamento dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
- Dimostrare la disponibilità, ai sensi della vigente disciplina in materia di autotrasporto, di un veicolo o di non più di due veicoli immatricolati ad uso proprio la cui portata utile non superi complessivamente le 3,5 tonnellate.

Infine, si precisa che:

- Le imprese che si iscrivono nella sottocategoria 4 bis possono raccogliere e trasportare fino a un quantitativo annuo non superiore a 400 tonnellate;
- L'iscrizione in tale sottocategoria non consente la contemporanea iscrizione nelle categorie relative al trasporto dei rifiuti;

- Per quanto riguarda i rifiuti che possono essere trasportati, si precisa che nella delibera è presente una tabella che riporta i CER trasportabili, che di seguito riportiamo:

02 01 10	rifiuti metallici
12 01 01	limatura e trucioli di metalli ferrosi
12 01 03	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi (limitatamente ai rifiuti non polverulenti)
12 01 21	corpi di utensile e materiale di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
12 01 99	rifiuti ferrosi e non ferrosi (così come descritti nell'allegato 1, sub allegato 1, D.M. 5 febbraio 1998)
15 01 04	imballaggi metallici
17 04 01	rame, bronzo, ottone
17 04 02	alluminio
17 04 03	piombo
17 04 04	zinco
17 04 05	ferro e acciaio
17 04 06	stagno
17 04 07	metalli misti
17 04 11	cavi diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
20 01 40	metalli
20 03 07	rifiuti ingombranti (limitatamente ai rifiuti in metallo)

AZIONE

Le imprese che intendono iscriversi nella sottocategoria in esame devono presentare una comunicazione alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente, utilizzando appositi moduli:

Successivamente la Sezione regionale o provinciale procede a verificare la sussistenza dei presupposti di requisiti richiesti per esercizio attività da parte delle imprese iscritte, ed entro 30 giorni dal ricevimento, delibera o meno l'iscrizione all'Albo per la sottocategoria in oggetto.

Qualora la sezione regionale e Provinciale accerti il mancato rispetto dei presupposti dei requisiti richiesti, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformarsi, per non più di una volta, alla normativa vigente entro il termine prefissato la sezione medesima.

Per quanto riguarda i diritti annuali d'iscrizione l'Albo ha deliberato di applicare un importo annuale pari a € 50,00 e la durata dell'iscrizione sarà di 5 anni.

FONTI NORMATIVE

- Deliberazione del 24 aprile 2018